



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 03/08/2021

OGGETTO:

CONFERMA ASSENSO, GIA' RESO IN SEDE DI CONFERENZA PRELIMINARE EX ART. 60, COMMA 3, LR 24/2017, ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A DESTINAZIONE "GRANDE LOGISTICA" PREVISTI PER L'AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE DI ALTEDO, IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER L'AREA DENOMINATA "EX ZUCCHERIFICIO AIE.

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

03 agosto 2021

In seguito a convocazione del ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

PEZZOLI CLAUDIO	P	POZZATO LUCIANO	P
NERI ANDREA	P	FELICANI DAVIDE	P
BRUNELLI MONICA	A	POLAZZI MATTIA	P
CECCONI VALERIA	P	MAZZANTI DIEGO	P
SERAFINI MONIKA	P	TARTARI DANIELA	P
BELMONTE GELORMA	A	TERRACCIANO ANTONIO	P
VENTUROLI MANUELA	P	RIZZ RENATO	P
GALLERANI SIMONE	P		
RIZZI SILVIA	P		
MEDRI DAVIDE	P		

Assessori non Consiglieri

PASSARINI SILVIA	P
RAIMONDI RAFFAELLA	A
FREGNA ENRICO	P
POLUZZI ALESSANDRO	A
MARCHETTI RICCARDO	P

Assume la presidenza il Sig. PEZZOLI CLAUDIO Sindaco.

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

- 1.
- 2.
- 3.

OGGETTO:

CONFERMA ASSENSO, GIA' RESO IN SEDE DI CONFERENZA PRELIMINARE EX ART. 60, COMMA 3, LR 24/2017, ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A DESTINAZIONE "GRANDE LOGISTICA" PREVISTI PER L'AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE DI ALTEDO, IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER L'AREA DENOMINATA "EX ZUCCHERIFICIO AIE.

Convocazione disposta ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 28.04.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La previgente legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20: *"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*, all'art. A-15 ha definito ed individuato le caratteristiche dei Poli Funzionali, stabilendo che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP, oggi PTM) deve provvedere alla ricognizione di quelli esistenti da consolidare, ampliare e riqualificare;
- Il previgente PTCP di Bologna, all'art. 9.1 B2, ha individuato l'ambito in oggetto, come *"Ambito produttivo suscettibile di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare"*, oltre che come ambito candidato ad ospitare un nuovo polo funzionale integrato per il tempo libero (art. 9.4 comma 9.D);
- in data 01.04.2010 è stato sottoscritto - tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna e i Comuni di San Pietro in Casale e Malalbergo - l'Accordo Territoriale previsto dall'art. 15 della citata Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, per il Polo funzionale di Altedo-San Pietro in Casale, Area "Ex Zuccherificio";
- il PTCP/PMP il 31/3/2009 ha approvato gli indirizzi normativi in merito alla localizzazione della grande logistica nel territorio metropolitano, indicando l'Interporto come idoneo ad ospitare le attività con una SF maggiore di 10.000 mq; tale norma è stata poi declinata e resa cogente negli AT e negli strumenti urbanistici comunali;
- il PUMS adottato in data 27/11/2018, definitivamente approvato in 27.11.2019, ha rivisto le politiche relative al settore della logistica, individuando come idonei ad ospitare insediamenti di grande logistica (magazzini, depositi e spedizionieri) anche gli ambiti produttivi sovra comunali prossimi ad un casello autostradale (Imola, CSPietro, Martignone e Altedo); l'idoneità di Altedo per l'allocazione di insediamenti di grande logistica è stata subordinata alla *previsione di un adeguato livello di servizio del trasporto pubblico per gli addetti non essendoci il collegamento ferroviario*;
- la diversa politica sulla localizzazione della grande logistica contenuta nel PUMS, è stata ritenuta immediatamente applicabile anche Accordi Territoriali in essere in quanto specificazione degli indirizzi del PTCP; tuttavia, visto che la norma del PTCP (limite dei 10.000 mq di SF) è stata recepita sia negli AT per gli ambiti produttivi e sia nei PSC/RUE vigenti, è stata valutata come opportuna l'approvazione, anche da parte della Giunta dell'Unione Reno Galliera, la modifica dell'Accordo Territoriale sopra citato onde consentire – mediante attivazione dell'iter procedurali ivi indicato – di apportare le necessarie modifiche agli strumenti urbanistici garantendo l'insediamento di attività logistiche in dimensionamento superiore ai 10.000 mq;
- tale diversa politica del PUMS sulla logistica è stata successivamente declinata e disciplinata nel nuovo Piano Territoriale Metropolitano;

PRESO ATTO che:

- con richiesta in data 29/01/2019 (ns. prot. 1654), la società Agroalima S.p.A. (con sede in Cesena Via Benedetto Croce 7), in qualità di proprietaria delle aree del comparto in oggetto, ha manifestato la volontà di procedere con la stesura di un nuovo Accordo Territoriale, dando seguito alla richiesta di "Rivisitazione dell'Accordo Territoriale" inviata ai Comuni di San Pietro in

Casale (BO) e Malalbergo (BO) in data 4 giugno 2018 ed alla "Manifestazione di Interesse ai sensi dell'Art. 4 della L.R. 21 dicembre 2017" presentata al Comune di San Pietro in Casale in data 28 settembre 2018, prevedendo nello specifico lo sviluppo dell'Ambito per funzioni di tipo produttivo/logistico;

- l'area oggetto della proposta di localizzazione di un centro logistico ricade nelle aree dell'ex zuccherificio AIE, di circa 25 Ha, oggi dismesso e demolito;
- le mutate condizioni economiche hanno reso irrealizzabile l'Accordo Territoriale sottoscritto in data 01/04/2010;
- per dare risposta alla richiesta avanzata dalla proprietà, è stato necessario costituire un tavolo tecnico che ha coinvolto tutti gli enti territorialmente competenti ovvero Città Metropolitana di Bologna, Comune di San Pietro in Casale, Comune di Malalbergo e Unione Reno Galliera;

PRESO ATTO altresì che:

- in virtù di quanto sopra con atto della Giunta Comunale n. 11 del 01/02/2019 è stato istituito il gruppo di lavoro per il Tavolo Tecnico interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale in parola;
- il Tavolo tecnico così istituito ha elaborato lo schema di Accordo Territoriale approvato con proprio atto n. 27 del 10/04/2019;
- successivamente, ed in applicazione di quanto previsto dal nuovo Accordo Territoriale, approvato nei termini di cui sopra, il Comune di San Pietro in Casale ha inoltrato all'Unione Reno Galliera, per quanto di competenza, la richiesta, pervenuta in data 28/05/2019 prot. RG n.31787, di indizione della Conferenza dei Servizi Preliminare, ex art. 60 della L.R. n. 24/2017, al fine della conclusione del procedimento sotteso all'approvazione dell'Accordo di Programma in oggetto, con effetti anche di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;
- in data 30/06/2020 si è tenuta la prima seduta della Conferenza Preliminare;
- in data 05/10/2020 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza Preliminare;
- la documentazione a corredo dell'Accordo di Programma è stata integrata secondo quanto è emerso nelle sedute di Conferenza Preliminare, svoltesi nei termini di cui sopra;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27/10/2020, il Comune di San Pietro in Casale ha espresso ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 24/2017, il proprio assenso preliminare all'Accordo di Programma in oggetto, finalizzato alla realizzazione degli interventi a destinazione "grande logistica" previsti per l'ambito produttivo sovra comunale di Altedo, in Comune di San Pietro in Casale, relativamente all'area denominata "ex zuccherificio AIE";

VISTO l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 199 del 28/07/2021, e relativi allegati, che approva lo schema di accordo in oggetto;

VISTO il testo integrale e definitivo dell'Accordo di Programma, allegato al presente atto, ed i relativi elaborati depositati presso gli uffici, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprendenti il progetto definitivo dei fabbricati proposti, nonché delle opere pubbliche necessarie e complementari alla sostenibilità dell'intervento, come successivamente integrati e modificati a seguito dell'espressione dei pareri degli enti competenti nelle fasi conclusive della conferenza preliminare;

RITENUTO opportuno prendere formalmente atto delle integrazioni e modifiche agli elaborati di cui sopra le quali, seppur non sostanziali, sono state apportate con il fine esclusivo di garantire ulteriormente l'interesse pubblico, confermando pertanto l'assenso preliminare precedentemente espresso;

VISTI:

- la Legge Regionale 24/2017;
- la Legge Regionale 24 Marzo 2000 n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" aggiornata e integrata dalla Legge Regionale 06 Luglio 2009 n. 6;
- il D.Lgs. 08/08/2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 38, comma 5;

- lo Statuto Comunale.

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 – co.1 – d. lg. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai Direttori dell'Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Si dà atto dell'intervento del Sindaco, degli consiglieri Rizz, Polazzi, Neri, Medri e Mazzanti così come trascritto nel processo verbale integrale, allegato all'atto di deliberazione consiliare di approvazione della prima seduta utile successiva ed a cui si fa rinvio.

Con n. 10 voti favorevoli, n.1 contrario (cons.Rizz) e 4 astenuti (cons.Polazzi, Mazzanti, Tartari, Terracciano), espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di confermare, per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, l'assenso preliminare già espresso con propria deliberazione n. 58 del 27/10/2020, ai sensi dell'art. 60 della L.R. n.24/2017, all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi a destinazione "grande logistica" previsti per l'ambito produttivo sovra comunale di Altedo, in Comune di San Pietro in Casale per l'area denominata "ex zuccherificio AIE", prendendo atto delle modifiche non sostanziali apportate agli elaborati tecnici posti a corredo del suddetto Accordo di Programma e al testo dell'Accordo medesimo, allegato al presente Atto, a seguito dell'espressione dei pareri degli Enti competenti resi nelle fasi conclusive della Conferenza Preliminare;
2. Di dare atto che in conformità a quanto disposto dall'art. 60, comma 10 della LR 24/2017, il Decreto del Sindaco Metropolitano di approvazione dell'Accordo di Programma, oltre a costituire dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste, comporta la variazione agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, come segue:
 - per quanto riguarda il PSC:
viene individuato l'ambito ASP-AN 7 – San Pietro in Casale;
all'art. 25.3 delle NTA del PSC viene escluso l'uso terziario e commerciale in coerenza con l'Accordo Territoriale sottoscritto nel dicembre 2019;
 - per quanto riguarda il POC, la variante prevede l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio relativamente alle seguenti opere pubbliche:
 - a) Rotatoria all'incrocio tra la SP20 e la SP4 (Comune di San Pietro in Casale);
 - b) Pista ciclabile a fianco della SP20, dalla frazione di Gavaseto alla rotatoria nell'incrocio SP20 – SP4 (Comune di San Pietro in Casale);
 - c) Pista ciclabile a fianco della SP20, in direzione Altedo, fino al ponte sull'autostrada (Comune di Malalbergo);
 - d) Pista ciclabile a fianco della SP20, in direzione San Pietro in Casale, fino al ristorante/albergo Il Melograno (Comune di San Pietro in Casale): tracciato proposto a nord della SP20 all'interno del comparto oggetto di trasformazione;
 - quanto al RUE, la variante prevede la modifica dell'art. 41.
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo stesso.
4. Di dare atto che in fase di sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1) potranno essere apportate al testo modifiche di carattere non sostanziale che si rendano necessarie.
5. Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: _ Con n. 10 voti favorevoli, n.1 contrario (cons.Rizz) e 4 astenuti (cons.Polazzi, Mazzanti, Tartari, Terracciano), la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

Numero 59 - Seduta del 03/08/2021

dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, ravvisata l'urgenza di permettere al Direttori D'Area di poter esercitare con immediatezza il mandato ricevuto.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 03/08/2021

OGGETTO:

CONFERMA ASSENSO, GIA' RESO IN SEDE DI CONFERENZA PRELIMINARE EX ART. 60, COMMA 3, LR 24/2017, ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A DESTINAZIONE "GRANDE LOGISTICA" PREVISTI PER L'AMBITO PRODUTTIVO SOVRACOMUNALE DI ALTEDO, IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER L'AREA DENOMINATA "EX ZUCCHERIFICIO AIE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
PEZZOLI CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).